Il piano attestato ex art. 67, 3° co. Lett. d) LF

Relatore:
Dott. Stefano Sasso

Introduzione

Tra i vari rimedi previsti dal legislatore per regolare la crisi di impresa, oltre al concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione del debito, abbiamo il piano attestato di risanamento.

Introduzione

L'istituto è stato introdotto nella LF con la riforma del 2005 allo scopo di promuovere gli interventi di tempestiva gestione della crisi d'impresa attraverso delle soluzioni negoziali volte ad evitare il fallimento, regolandone peraltro gli effetti in caso di insuccesso.

Stato di Crisi

L'art. 160 della L.F. dispone che per stato di crisi si deve intendere "anche lo stato di insolvenza". Da questa definizione derivano dei problemi interpretativi: come si fa a considerare un'impresa in stato di crisi seppur non in stato di insolvenza?

Stato di Crisi

La valutazione della presenza dello stato di crisi, da un punto di vista della dottrina può, essere misurato con le caratteristiche dell'insolvenza:

Reversibilità o meno

L'impresa si considera in crisi quando lo stato di insolvenza è reversibile

Attualità o probabilità

L'impresa si considera in crisi quando lo stato di insolvenza è probabile

Stato di Crisi

La legge delega (Rordorf) prescrive che per crisi dovrà intendersi "la probabilità di futura insolvenza" e che per definire tale probabilità si dovrà tenere anche conto "anche" delle "elaborazioni della scienza aziendalistica".

Art. 67 3°co. Lett. d) LF Art. 217 - bis LF

Art. 236 - bis LF

Il piano attestato è disciplinato dall'art. 67 3° co. Lett. d) L.F. dove viene brevemente definito come: "un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"

Art. 67 3°co. Lett. d) LF Art. 217 - bis LF

Art. 236 - bis LF

L'art. 217 - bis prevede l'esenzione dalle fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice dei pagamenti e delle operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato

Art. 67 3°co. Lett. d) LF Art. 217 - bis LF

Art. 236 - bis LF

L'art. 236 - bis LF attribuisce profili di responsabilità penale al professionista attestatore che esponga dati falsi od ometta di fornire informazioni rilevanti

Art. 67 3°co. Lett. d) LF Art. 217 - bis LF

Art. 236 - bis LF

il sistema concorsuale si occupa del piano solo qualora questo non abbia avuto successo e sia invece intervenuto il fallimento dell'imprenditore. Ciò non influisce sulla rilevanza giuridica nella fase anteriore al suo eventuale insuccesso.

Il piano attestato è la forma più pura di soluzione privatistica della crisi d'impresa che si ritrova nella legge fallimentare, in quanto a differenza degli altri istituti ivi disciplinati, non prevede l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Prima della sua introduzione, gli imprenditori per risolvere gli stati di crisi utilizzavano i c.d. "concordati stragiudiziali" per evitare di utilizzare gli strumenti previsti dalla legislazione fallimentare e manifestare così ai terzi il loro stato di difficoltà. Con l'introduzione del piano di risanamento sono nate due orientamenti dottrinali:

- Un primo orientamento considera l'introduzione del piano di risanamento come il riconoscimento legale da parte della legislazione fallimentare dei "concordati stragiudiziali";
- Secondo altro orientamento ribadisce il divieto di stipulare "concordati stragiudiziali" in quanto ora è possibile ricorre al piano attestato.

Da preferire è il primo orientamento dottrinale in quanto il ricorso a concordati stragiudiziali pare ad oggi ancora possibile alla luce dell'art. 118, co. 1, n. 2), l.fall., che in tema di chiusura del fallimento ammette che i crediti vengano "in altro modo estinti"

Il piano di risanamento è da annoverarsi fra le procedure negoziali volte a regolare la crisi di impresa che si presenti come situazione non grave o comunque non irreversibile e che sia legata principalmente all'aspetto finanziario dell'attività. Le principali funzioni del piano sono infatti il risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria. Non è ragionevole ricorrere a questo strumento per affrontare problemi privi di una connessione con la crisi d'impresa, ed invece di matrice economico-aziendale.

Il presupposto soggettivo

In dottrina ci si è posti il problema se la normativa del piano attestato sia applicabile esclusivamente ai soggetti "fallibili" o a tutti gli imprenditori commerciali.

Parte della dottrina, che ritiene applicabile il piano attestato solo ai soggetti fallibili, si basa sul presupposto che la normativa è inserita nella sezione degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

Altra dottrina invece ritiene applicabile il piano attestato a tutti gli imprenditori commerciali in quanto un soggetto potrebbe essere non fallibile nel momento in cui potrebbe porre in essere il piano ma divenirlo successivamente, ed inoltre sostenendo che l'effetto esonerativo dell'azione revocatoria sia applicabile non solo alla revocatoria fallimentare, ma anche alla revocatoria ordinaria.

Il presupposto oggettivo

Per l'identificazione del presupposto oggettivo non si parla di stato di crisi, come indicato espressamente per il concordato preventivo e all'art. 182-bis LF né di stato di insolvenza, come per il fallimento.

Parte della dottrina individua il presupposto oggettivo nello squilibrio finanziario. Altra parte della dottrina, invece, ritiene possibile che qualsiasi stato in cui versi un'impresa possa consentire il ricorso al piano attestato. Tuttavia tale ultimo orientamento si scontra con il principio di meritevolezza dettato dall'art. 1322 del c.c.

Pubblicità del piano

La disciplina del piano attestato non prevede nessun obbligo in merito alla pubblicità, alla forma ed al contenuto dello stesso.

Per quanto concerne la pubblicità del piano, l'imprenditore ha la possibilità, ma non l'obbligo, di pubblicarlo nel registro delle imprese al fine di consentirne la conoscenza da parte dei terzi. Questo comporta una maggiore tutela nei confronti dei terzi che in questo modo possono venire a conoscenza di quali sono gli atti che potrebbero non essere revocati in caso di fallimento.

Vantaggi della pubblicità del piano

I vantaggi della pubblicità del piano è quello derivante dalla non imponibilità, a fini fiscali, delle sopravvenienze attive che derivano dalla riduzione di debiti a seguito di un piano attestato *«pubblicato nel registro delle imprese*», così come previsto dall'art. 88, co. 4, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

Pubblicità del piano

Nonostante l'introduzione della possibilità per l'imprenditore di pubblicare il piano attestato, non è chiaro quale sia il contenuto della pubblicazione stessa presso al registro delle imprese: se il solo piano di risanamento oppure il piano comprensivo di tutti i documenti a questo allegati, inclusa la relazione di attestazione.

Il piano attestato ad oggi è l'unico strumento che consente all'imprenditore di mantenere il riserbo sullo stato di crisi della propria impresa. Tuttavia un piano non pubblicato porta con sé un rischio intrinseco, che può concretizzarsi una volta che venga dichiarato il fallimento, qualora la ragionevolezza del piano e la preventiva autovalutazione del medesimo siano messe in dubbio dal curatore fallimentare e dall'Autorità giudiziaria.

Forma e contenuto

Alla luce della norma sulla pubblicazione del piano nel registro delle imprese, pare logico desumere che la forma scritta debba essere necessaria quantomeno in questa occasione. Può inoltre concludersi che il documento contenente il piano debba anche avere data certa per opporre l'inerenza degli atti a un piano preesistente al loro compimento in caso di successivo fallimento, soprattutto nell'eventualità in cui l'imprenditore non l'abbia pubblicato. (Commissione Rordorf)

Forma e contenuto

Il contenuto del piano non è al momento stabilito dalla legge. Questo può contemplare diverse modalità di risoluzione della crisi e assumere varie forme, non essendo, a differenza del caso degli accordi *ex* art. 182-*bis* LF, limitato esclusivamente alla ristrutturazione dei debiti. L'unico vincolo ravvisabile nella norma è il risultato finale a cui il piano deve mirare.

Il piano può pertanto indicare diverse azioni da intraprendere al fine di ottenere un risultato positivo. Non deve comunque essere configurato come uno strumento liquidatorio, potendo tuttavia prevedere la vendita di alcuni assets non strategici.

L'attestazione del piano

L'attestazione del piano è una fase essenziale affinché operino, in caso di fallimento, le esenzioni dalle azioni revocatorie di atti, pagamenti e garanzie compiuti o rilasciate in esecuzione del medesimo. Lo scopo dell'attestazione è quello di stemperare l'autonomia dell'imprenditore nella gestione della crisi e ad evitare il rischio di abuso dello strumento. In caso di mancanza di attestazione non si avrà l'invalidità del piano, ma l'annovero tra gli strumenti "stragiudiziali" di risoluzione della crisi.

L'attestazione del piano

L'oggetto dell'attestazione è duplice: veridicità dei dati e fattibilità del piano.

Compito dell'attestatore è effettuare una valutazione prognostica circa le concrete prospettive di successo dell'operazione contenuta nel piano, soprattutto dando conto del processo metodologico adottato. Le modalità con cui il professionista addiverrà al giudizio valutativo di fattibilità dipendono molto dal contenuto impresso al piano. Ciò che sarà imprescindibilmente valutata a questi fini sarà la situazione di partenza dell'impresa, che costituisce il fondamento del ricorso dell'imprenditore all'istituto.

L'attestazione del piano

Il concetto di veridicità va al di là dell'analisi della semplice conformità dei dati inseriti nel piano con le risultanze della contabilità: queste ultime devono sussistere realmente. Il professionista ha il compito di constatare l'effettiva esistenza dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale e il loro valore, da un lato; la corrispondenza a realtà delle passività, con la corretta distinzione dei creditori dell'imprenditore fra privilegiati e chirografari, dall'altro.

Il professionista dovrà dare un motivato giudizio sul piano.

Qualora durante l'esecuzione del piano si riscontrino degli scostamenti tra quanto previsto e la realtà o sia necessario effettuare delle rettifiche a seguito di un'improvvisa ineseguibilità dello stesso, sarà necessaria un'integrazione o una nuova attestazione.

La figura dell'attestatore

L'art. 67 LF si occupa, più che dell'attestazione, della figura dell'attestatore.

La nomina dell'attestatore spetta esclusivamente al debitore come chiarito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83.

I timori derivanti dal fatto che l'imprenditore si trovi nella posizione sia di gestire la predisposizione del piano sia di scegliere il soggetto che verosimilmente ritenga possa attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità delle ipotesi risolutive della crisi senza troppi scrupoli, sono stemperati dalle indicazioni della legge sui requisiti che l'attestatore deve possedere e dalla specifica previsione del reato penale per il falso in attestazione *ex* art. 236-*bis* LF.

La figura dell'attestatore

L'attestatore innanzitutto dovrà essere un avvocato, un dottore commercialista o un esperto contabile iscritto nel registro dei Revisori Legali dei conti.

Altro requisito essenziale è l'indipendenza.